



Allegato "B" al n.2072 di raccolta
..... SOCIETA' PER LA CREMAZIONE DI MILANO -
..... SOCREM MILANO
..... STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

L'Associazione è denominata: Società per la Cremazione di Milano APS, in breve "Socrem Milano APS". L'Associazione, già "Società per la Cremazione Ente Morale" e "Società di Cremazione dei Cadaveri di Milano", costituita in Milano nel 1876 e riconosciuta Ente Morale con decreto reale del re Umberto I° il 20 novembre 1883, è retta dal presente statuto in adesione alle norme della Legge 7 dicembre 2000, n. 383.
L'Associazione opera in continuità, secondo i principi e le finalità della storica Società per la Cremazione dei Cadaveri fondata nel 1876.

La Socrem Milano è un'Associazione di Promozione Sociale (APS) ed Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del D.Lgs117/2017.
Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs117/2017 la denominazione dell'Associazione contiene l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS.

Articolo 2 - Sede e durata

L'Associazione ha sede legale in Milano, Via dei Grimani n. 12, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti, neanche indirettamente.
L'Associazione può istituire sedi secondarie.

Articolo 3 - Scopo dell'Associazione

La Società per la Cremazione di Milano ha lo scopo di favorire e diffondere il rito della cremazione per i valori che lo ispirano, nel rispetto della dignità del defunto e del dolore dei parenti, e per il suo contributo alla difesa dell'ambiente naturale. L'Associazione opera, inoltre, affinché il diritto di scelta di tale rito dei suoi soci venga garantito e rispettato.

Essa esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

In relazione a tali scopi, la Società per la Cremazione di Milano persegue le seguenti ulteriori finalità:

- a) tutelare, anche in sede legale, la volontà di cremazione della salma di ogni associato e di dispersione delle relative ceneri nel rispetto delle leggi vigenti;
- b) tutelare la difesa dei valori etici, culturali e sociali della cremazione anche nei confronti delle istituzioni per l'eliminazione degli ostacoli legali, burocratici ed economici, che si frappongono alla sua diffusione, onde parificare a tutti i livelli le diverse forme di sepoltura;
- c) promuovere le ricerche nel campo delle tecniche più avanzate per l'incenerimento delle salme e per la dispersione delle ceneri, secondo i principi dell'igiene, dell'ecologia, dell'economia, del progresso;
- d) stimolare gli Enti Locali ad adottare iniziative atte a divulgare

la pratica della cremazione e della dispersione delle ceneri e ad eliminare tutte le restrizioni e discriminazioni che rappresentino un intralcio allo sviluppo del rito crematorio;

e) contribuire allo sviluppo del volontariato cremazionista, partecipando attivamente all'evoluzione socio-culturale dello stesso, sulla base del percorso storico che lo caratterizza;

f) realizzare, conservare e gestire aree crematorie e cinerari in proprio e per conto di Enti Locali anche in collaborazione con altre Associazioni di Cremazione;

g) promuovere studi storici e ricerche sulla cremazione, nonché la partecipazione ad iniziative ed istituzioni culturali che operano nell'ambito di discipline affini;

h) pubblicare libri, riviste, saggi e opuscoli sulla cremazione anche mediante iniziative culturali proprie o di altre istituzioni;

i) diffondere e tutelare il culto della memoria, anche attraverso la realizzazione di nuove forme di ritualità nel commiato dalla persona defunta e nel suo ricordo;

j) sostenere, anche promovendo iniziative al riguardo, movimenti che hanno quale finalità la rivendicazione del diritto individuale di scelta, quindi, a titolo indicativo ma non esaustivo, la donazione degli organi, l'affidamento della salma a scopi scientifici, il testamento biologico, il tutto sempre con il massimo rispetto dei principi di laicità, apoliticità e credenze religiose degli associati;

k) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017.

l) promuovere i diritti umani, civili, sociali, e le pari opportunità, anche attraverso la segnalazione, ai propri associati, di servizi resi da soggetti terzi utili a soddisfare i loro bisogni connessi con la vita sociale e coerenti con i loro profili anagrafici.

Ferma l'assenza dello scopo di lucro, i suddetti scopi possono essere perseguiti, anche indirettamente, mediante la collaborazione o la partecipazione in enti o società.

L'Associazione potrà esercitare, anche in forma societaria, attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che le stesse abbiano carattere secondario e strumentale rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla legge.

Articolo 4 - I soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che, condividendo lo scopo dell'Associazione, accettano gli articoli dello Statuto e del Regolamento Interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente, nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 196/2003 tutti i dati personali raccolti

saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed evidenziata nel Regolamento Interno, al rispetto dello Statuto e del Regolamento Interno.

L'ammontare della quota di iscrizione è stabilito dal Consiglio Direttivo e viene ratificato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

La quota associativa è intrasmissibile.

Tutti i soci hanno i medesimi diritti.

Il numero dei soci è illimitato.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e gratuite.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

Articolo 5 - Diritti dei soci

I soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota hanno diritto di voto.

Articolo 6 - Doveri dei soci

I soci svolgono la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate, senza fini di lucro, neanche indiretti, salva, in ogni caso, la corresponsione di compensi in favore di coloro che rivestano, in conformità ai criteri ed ai limiti stabiliti dalla legge, cariche sociali o la qualifica di lavoratori subordinati o autonomi.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento Interno.

Articolo 7 - Recesso/esclusione del socio

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il socio può essere escluso dall'Associazione o per morosità o in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

Salvo che per il caso di morosità, l'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere a nessun titolo la restituzione delle quote versate.

Articolo 8 - Gli organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente Onorario, se previsto da delibera assembleare;
- il Presidente;
- il Vice Presidente
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori.

Articolo 9 - L'Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante:

- avviso di convocazione, che deve indicare giorno, luogo e ora della riunione e l'Ordine del Giorno, da inviarsi individualmente per iscritto o con altro strumento telematico ai Soci in regola con il pagamento della quota almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con modalità tali da assicurarne la conoscenza;
- avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata:

- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- quando la richieda almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, qualunque sia il numero dei presenti, solo nel caso che l'Assemblea in prima convocazione sia andata deserta, non essendo risultata presente la maggioranza dei soci.

Ciascun socio ha diritto di esprimere un solo voto e può essere portatore di un massimo di 3 o 5 deleghe a seconda che l'Associazione abbia un numero di associati rispettivamente inferiore o non inferiore a cinquecento.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale

viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria:

a) elegge i membri del Consiglio Direttivo;

b) elegge il Collegio dei Revisori;

c) approva il programma annuale dell'Associazione;

d) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo, preso atto della relazione del Collegio dei Revisori;

e) ratifica annualmente l'importo della quota sociale di adesione deliberata dal Consiglio Direttivo;

f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;

g) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;

h) delibera sulle proposte di nomina di Presidente Onorario formulate dal Consiglio direttivo;

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. L'Assemblea straordinaria: a) approva eventuali modifiche allo Statuto con decisione deliberata da almeno i 2/3 dei soci presenti e rappresentati per delega; b) scioglie l'Associazione.

Articolo 10 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da 3 a 7 membri. Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni e l'incarico è rinnovabile.

Il Consiglio Direttivo potrà essere composto esclusivamente da soci con anzianità associativa non inferiore a 24 mesi, fermo, in ogni caso, quanto previsto dal medesimo Consiglio con apposito regolamento interno conformemente alla legge ed al presente Statuto.

L'Assemblea che rinnova l'incarico fissa il numero dei membri per il triennio successivo.

Se nel corso dell'esercizio dovessero cessare dalla propria carica, per qualunque causa, uno o più amministratori, rappresentanti in ogni caso non più della maggioranza del Consiglio, subentreranno ad essi coloro che siano risultati "non eletti" in occasione delle procedure di nomina dell'organo, secondo l'ordine di preferenze da esse risultante.

In assenza di candidati "non eletti", il Consiglio Direttivo proseguirà il proprio incarico in regime di prorogatio, sino alla sua sostituzione o integrazione mediante l'elezione di uno o più

nuovi amministratori da parte dell'Assemblea alla prima adunanza utile.

Il mandato degli amministratori subentrati in sostituzione di coloro che siano cessati dalla carica, in ogni caso, terminerà unitamente a quello dell'intero Consiglio.

Per il caso in cui dovesse cessare dalla carica, per qualunque causa, la maggioranza del Consiglio, i Consiglieri superstiti devono convocare, tempestivamente, l'Assemblea affinché provveda alla nomina del nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni e l'incarico è rinnovabile.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

1) nomina tra i propri membri il Presidente, un Vice Presidente che ne fa le veci in caso di assenza o temporaneo impedimento del medesimo, un Segretario ed un Tesoriere;

2) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

3) predispone il Regolamento Interno;

4) fissa le quote associative salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'Art. 4 del presente Statuto;

5) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività consuntive e programmatiche dell'Associazione;

6) redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;

7) ammette i nuovi soci;

8) esclude i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'Art. 7 del presente Statuto;

9) può proporre all'Assemblea dei soci la nomina di un "Presidente Onorario".

Articolo 11 - Il Presidente e gli organi sociali

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

In caso di assenza o di impedimento, i compiti del Presidente sono assolti dal Vice Presidente; in caso di cessazione del Presidente, subentrerà nella relativa carica il Vice Presidente.

Il Presidente Onorario, se nominato dall'Assemblea, è carica attribuita a titolo onorifico per il ruolo storico rivestito nell'Associazione, ha diritto di partecipazione ai lavori del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Segretario cura l'organizzazione dei lavori del Consiglio

Direttivo e provvede alla redazione dei relativi verbali.

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, opera per la tutela del patrimonio economico, mobiliare e immobiliare dell'Associazione, con il compito di curarne al meglio i profili qualitativi e quantitativi.

E' consentita la corresponsione di compensi individuali ai membri del Consiglio Direttivo, purchè proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze, o comunque in misura non superiore a quanto previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni dell'Associazione.

Articolo 12 - Libri sociali obbligatori.

L'Associazione dovrà tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, ai sensi dell'art. 17 del codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

I libri sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Articolo 13 - Volontari ed attività di volontariato.

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari che agiscono senza scopo di lucro e per fini di solidarietà.

I volontari non possono intrattenere rapporti di lavoro subordinato o autonomo e qualsiasi rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 117/2017.

Articolo 14 - I mezzi finanziari.

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

* dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;

* dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione;

* dai proventi finanziari rivenienti dalla gestione economica del patrimonio disponibile o dall'esercizio delle attività consentite

dal presente Statuto e dalla legge.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento Interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

E' obbligatorio reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 15 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio dell'Associazione con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017.

I bilanci, consuntivo e preventivo, vengono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

L'Assemblea di approvazione dei bilanci deve tenersi entro 4 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale. I bilanci sono depositati presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

Articolo 16 - Collegio dei Revisori

Al fine di garantire l'effettiva terzietà ed indipendenza nella verifica della regolarità dei documenti contabili della Società per la Cremazione di Milano, viene nominato dall'Assemblea il Collegio dei Revisori, composto da tre revisori effettivi e due supplenti.

Il Collegio dei Revisori resta in carica tre anni ed è rinnovabile. .

I Revisori dei Conti potranno essere scelti anche fra non soci.

Fra i membri del Collegio dei Revisori viene eletto il Presidente; l'elezione

spetta al Collegio e viene fatta nel corso della prima riunione.

Il Presidente dei Revisori deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili.

Il Collegio dei Revisori è l'organo che svolge le attività di controllo contabile

della Società; ad esso in particolare viene demandato il compito di:

* controllare il bilancio preventivo;

* controllare il bilancio consuntivo;

* verificare periodicamente le scritture contabili con cadenza almeno trimestrale;

* eseguire controlli sulle risultanze di cassa e dei depositi bancari;

* relazionare all'Assemblea dei soci circa i bilanci.

I Revisori dei Conti intervengono di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei soci con parere consultivo.

I Revisori dei Conti in caso di omissioni od inadempienze da parte dei Consiglieri devono convocare l'Assemblea ordinaria dei

